

Provincia di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R: rinnovo con variante alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Chisone in Comune di Pomaretto ad uso energetico, assentito alla Energie SpA.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 825-43349 del 24/11/2011-
Codice univoco: TO-A-10345

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Energie SpA, (omissis) con sede legale in Bolzano, Via della Rena n. 20, il rinnovo anticipato con variante, parzialmente in via di sanatoria, della concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Chisone, ovvero – almeno in parte, dalla restituzione della centrale idroelettrica posta appena a monte, nel territorio del Comune di Pomaretto, già assentita con i provvedimenti citati in premessa, in misura di una portata massima pari a 9000 litri/s e di una portata media pari a 3917 litri/s, per produrre sul salto di metri 59,55 nella centrale ubicata in Comune di Inverso Pinasca, la potenza nominale media di kW 2.286,8 - con restituzione nel T. Chisone e/o nel canale di derivazione della centrale di Villar Perosa posta a valle;

2) di approvare il disciplinare relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in data 24/11/2011 e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) trattandosi di rinnovo anticipato, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare il rinnovo della concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data di presentazione della domanda, e cioè fino al 21/4/2041, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione e degli Enti appartenenti al BIM del T. Pellice, secondo le quote ad essi spettanti secondo il vigente riparto, dei sovracanoni dovuti a norma degli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, della L. 30/12/1953 n. 959 e della L. 30/12/1959 n. 1254, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;

6) il canone e i sovracanoni di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia: essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato, alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, ai soggetti interessati ai fini della riscossione dei sovracanoni, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) di informare che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o

limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 24/11/2011:

"(... omissis ...)

Art. 7 MISURAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA

Ai sensi del D.P.G.R. 25/6/2007 n. 7/R il concessionario dovrà a sua cura e spese installare, e mantenere in regolare stato di esercizio, i dispositivi di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati descritti nel progetto di cui al precedente art. 4 e consistenti in un sensore di velocità a ultrasuoni installato sulla condotta forzata; l'avvenuta installazione della strumentazione di misura e registrazione di cui sopra dovrà essere comunicata entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, confermando la tipologia della medesima e trasmettendo, contestualmente, un estratto della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 ed una planimetria in scala adeguata, riportanti la localizzazione della strumentazione.

Il concessionario è tenuto agli obblighi inerenti la manutenzione e il controllo della strumentazione di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati, previsti all'art. 12 del D.P.G.R. 25.6.2007 n. 7/R; i dati derivanti dalle misurazioni sono trasmessi alla Autorità concedente entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni, secondo le modalità di cui all'art. 13 del sopracitato D.P.G.R..

Art. 8 – BACINO DI ACCUMULO, CANALE E VASCA DI CARICO

(... omissis ...)

Le manovre di invaso e svasso del bacino di accumulo dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua: in particolare l'invaso è consentito usufruendo solo della parte di portata eccedente la portata massima di concessione assentita alla prima utenza di valle (al momento della sottoscrizione del presente disciplinare pari a 6000 litri/s), sommata al valore di DMV; per il controllo di tale manovra il concessionario, oltre ad installare gli strumenti di misura di cui all'art. 7 del presente disciplinare, dovrà installare e mantenere in regolare stato di esercizio anche un misuratore in continuo delle portate in arrivo alla sezione di presa. L'avvenuta installazione di detta strumentazione dovrà essere comunicata entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

A tale proposito, nell'ambito del collaudo di cui al successivo art. 16, il concessionario è tenuto a dimostrare come, mediante l'installazione di dispositivi di misura in continuo e di registrazione delle portate in arrivo alla presa, si provvede alla ottemperanza della suddetta disposizione.

Il concessionario ha l'obbligo di tenere sempre a disposizione dell'Autorità concedente i relativi diagrammi.

(... omissis ...)

Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Sulla base di quanto emerso nel corso della istruttoria il concessionario deve:

1) attuare il monitoraggio sullo stato di qualità ambientale del corso d'acqua sulla base del piano contenuto nel progetto di cui al precedente art. 4, recependo in ogni caso tutte le prescrizioni di cui al parere tecnico di Arpa Piemonte in data 13/9/2011 in relazione alla localizzazione dei punti di monitoraggio, ai periodi e ai metodi di campionamento, nonché in merito a modalità e tempistiche di trasmissione dei dati; il monitoraggio dovrà avere una durata tale da potere garantire, dopo la conclusione dei lavori, un minimo di cinque campagne annuali complete, fissando sul tratto del Chisone di interesse il mantenimento dello stato di qualità "buono" come definito dal Piano di

Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione n. 1 del 24/2/2010);

2) rispettare le prescrizioni del citato parere di Arpa Piemonte anche in ordine all'impatto acustico, alla gestione dei rifiuti raccolti dallo sgrigliatore ed ai ripristini vegetazionali;

3) in relazione agli interventi posti in fascia di rispetto dalla strada provinciale, depositare il progetto esecutivo presso il Settore Geologico della Regione Piemonte – Servizio Sismico ed al Servizio provinciale Viabilità; presso il dissabbiatore il progetto esecutivo dovrà, per i tratti privi di barriera di protezione, prevedere le barriere laterali sul muro di sponda destra prossimo al sedime stradale, estendendolo per tutta la sua lunghezza;

4) rispettare per tutta la durata della concessione la convenzione di corso stipulata in data 25/10/2011 con le utenze irrigue sottese (Consorzio Irriguo Canale Molino e Consorzio fra gli Utenti della Bealera del Molino ed Olearo, della sabbia Molinasso e Roccaferro e del Graveras – presa Vivian e presa Grange), titolari di diritto precostituito in corso di regolarizzazione sia per quanto riguarda l'utilizzo irriguo che per quanto riguarda l'uso civico, come da domanda in sanatoria in data 25/10/2011;

5) condurre i lavori in modo da non causare danni o pregiudizi al metanodotto ed alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, provvedendo se del caso, in fase operativa, al necessario coordinamento ed assenso dei soggetti preposti;

(... omissis ...)

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, in parte attraverso la scala per la risalita dell'ittiofauna (componente di base) ed in parte attraverso la paratoia sghiaiatrice (componente modulata), il Deflusso Minimo Vitale modulato a gradini, come di seguito descritto:

- dal 1 Dicembre al 31 Marzo di ogni anno, 1.600 litri/s;
- dal 1 Aprile al 30 Aprile di ogni anno, 3.000 litri/s;
- dal 1 Maggio al 30 Giugno di ogni anno, 4.000 litri/s;
- dal 1 Luglio al 31 Luglio di ogni anno, 2.800 litri/s;
- dal 1 Agosto al 30 Settembre di ogni anno, 2.100 litri/s;
- dal 1 Ottobre al 30 Novembre di ogni anno, 2.300 litri/s.

Nell'ambito del collaudo di cui al successivo art. 16 il concessionario è tenuto a presentare al Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino le scale di deflusso delle luci tarate finalizzate a garantire il rilascio del DMV per i quantitativi sopra riportati.

La corretta funzionalità idraulica dei manufatti di rilascio dovrà essere certificata, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al DMV, nonché un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata (asta idrometrica tarata), da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai succitati valori del Deflusso Minimo Vitale; è facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

(... omissis ...)

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, in conformità al progetto di cui al precedente art. 4, nonché alla regolare manutenzione, della scala di risalita per l'ittiofauna.

In relazione alla modalità di realizzazione della scala per la risalita dell'ittiofauna, il concessionario è tenuto, prima della messa in asciutta del corso d'acqua nel tratto di intervento, ad ottenere la preventiva autorizzazione del competente Servizio Tutela della Fauna e della Flora, nonché a

condurre, per l'intera durata dei lavori, un'attività di monitoraggio dei solidi sospesi a valle della zona di intervento, secondo modalità da concordare con il medesimo Servizio.

Entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori il concessionario è tenuto a contattare il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Provincia di Torino al fine della esecuzione del collaudo dell'opera, per attestarne l'effettiva funzionalità; in detta sede il concessionario si impegna ad eseguire gli interventi che il competente Ufficio provinciale ritenga necessari al fine di assicurare la funzionalità del manufatto allo scopo cui esso è preposto.

(... omissis ...)"